

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3326

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANNELLA, ASCIERTO**

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti la lotta al traffico di esseri umani

*Presentata il 29 ottobre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È opinione ampiamente diffusa che in Italia vi sia la necessità di una risposta sempre più efficace e moderna a quella tipologia di crimine che in modo sempre più prepotente coinvolge il nostro Paese: il traffico illegale di esseri umani.

In questo senso, sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la direttrice prioritaria di intervento, è da sempre stata costituita dall'azione volta ad individuare e a colpire le compagnie criminali che gestiscono i traffici, spesso collegate con le organizzazioni malavitose italiane, attraverso mirate misure di contrasto che vanno dal sequestro delle imbarcazioni utilizzate per il trasporto dei

clandestini fino allo smantellamento delle basi logistiche nei Paesi di origine.

Questa filosofia operativa ha già consentito di concludere importanti operazioni di polizia nei confronti di quei sodalizi criminali che non si limitano ad agevolare l'espatrio illegale di persone spinte dal bisogno economico o da persecuzioni di natura politica, ma che sempre più spesso organizzano, nell'ambito di questi traffici illeciti, la tratta a fini di sfruttamento sessuale o di lavoro coatto, scenario in cui s'innesta il più abietto dei crimini cioè quello costituito dalla tratta dei minori.

Tuttavia, il crescente interesse delle organizzazioni criminali per il settore il-

legale dell'immigrazione clandestina, intesa anche come via strategica per l'individuazione dei canali del traffico, peraltro utilizzabili anche per la consumazione di altri reati quali il traffico di droga e di armi, sempre più ci porta a fare i conti con gruppi criminali agguerriti difficilmente penetrabili.

È in questo contesto che s'inserisce la norma, che ampliando la sfera di operatività dell'esimente di cui all'articolo 51 del codice penale nei confronti delle ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi spe-

cializzati nell'azione di contrasto al fenomeno del traffico illegale di esseri umani, impegnati in operazioni di polizia debitamente autorizzate dai vertici gerarchici delle rispettive amministrazioni, stabilisce, inoltre, che non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria, che, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti per cui procedono, possono « anche indirettamente » acquistare, ricevere, sostituire, occultare denaro, documenti, beni ovvero cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-bis. (*Operazioni sotto copertura*). 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture nazionali e provinciali specializzate nel contrasto dei delitti di criminalità organizzata e di terrorismo che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi individuati dall'articolo 12, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina, potendo, anche indirettamente, acquistare, ricevere, sostituire, occultare denaro, documenti, beni ovvero cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, di intesa, anche ai fini del coordinamento, con il competente ufficio del dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della competente direzione investigativa antimafia.

3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.

ART. 12-ter. (*Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro*). 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, allo scopo di acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o per catturare i responsabili dei delitti indicati dall'articolo 12-bis, comma 1, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati al comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, e il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore ».

